

(N. 1964)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1975

Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto l'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce che i progetti di massima e i progetti esecutivi delle opere pubbliche di competenza della Cassa per il Mezzogiorno il cui importo superi i 300 milioni di lire, vengano approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere di una speciale Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per i progetti che non superino tale importo, è sufficiente l'approvazione del predetto Consiglio senza il parere della menzionata Delegazione.

La normativa riguardante il limite di importo, in realtà è stata emanata nel 1965 e da allora, malgrado i notevoli aumenti dei costi che si sono verificati in questi anni, non ha subito alcuna variazione.

D'altra parte, la necessità di chiedere il parere della speciale Delegazione, anche per i progetti di importo limitato, comporta necessariamente una istruttoria più lunga e complessa che si risolve, in definitiva, in un certo ritardo nella realizzazione delle opere pubbliche, specie quelle per le quali i progetti esecutivi sono già pronti, ma attendono di essere approvati per la notevole mole di lavoro dell'Organo consultivo chiamato ad esprimere il parere.

Per ovviare a tali inconvenienti, pare quanto mai opportuno elevare il limite di importo di cui trattasi, adeguandolo alle reali esigenze dell'attuale situazione.

A tale scopo risponde l'articolo unico del presente disegno di legge che prevede l'elevazione da 300 milioni a 1 miliardo dell'importo dei progetti di massima ed esecutivi, per la cui approvazione non è necessario il parere della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In caso di particolare complessità del progetto, viene tuttavia attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno la facoltà di chiedere ugualmente il parere di cui trattasi, anche al fine di acquisire ulteriori garanzie dal punto di vista tecnico circa la validità dei progetti.

Per quanto riguarda le perizie di varianti e suppletive, viene introdotto l'obbligo della Cassa di chiedere il parere della Delegazione soltanto nei casi in cui l'importo superi 500 milioni di lire.

L'approvazione del disegno di legge oltre a rispondere alle esigenze di maggiore snellezza nelle procedure di approvazione delle opere pubbliche, consentirà un sensibile acceleramento della spesa pubblica, in quanto permetterà alla Cassa per il Mezzogiorno di abbreviare i tempi di attuazione delle opere pubbliche di sua competenza, specie di quelle di carattere igienico-sanitario, la cui carenza è particolarmente accentuata nelle regioni meridionali.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a 1 miliardo di lire nonchè le perizie di varianti e suppletive d'importo superiore a 500 milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una sua speciale Delegazione.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a 1 miliardo di lire nonchè le perizie di varianti e suppletive d'importo non superiore a 500 milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno senza il predetto parere che può essere richiesto anche per i progetti inferiori a detti importi, quando la Cassa stessa lo ritenga opportuno in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi ».